

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

TABELLA DELLE INDENNITA'

[ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA]

Le indennità di mediazione, da versare nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di procedura, sono composte dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione

1. Spese di avvio del procedimento

Le spese di avvio del procedimento sono pari ad € 40,00 oltre ad IVA e sono dovute da ciascun parte.

2. Spese di mediazione

Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte e sono stabilite a seconda dei seguenti scaglioni di valore della lite:

1 - fino ad € 1.000,00	€	65,00
2 - da € 1.001 ad € 5.000,00	€	130,00
3 - da € 5.001 ad € 10.000,00	€	240,00
4 - da € 10.001 ad € 25.000,00	€	360,00
5 - da € 25.001 ad € 50.000,00	€	600,00
6 - da € 50.001 ad € 250.000,00	€	1.000,00
7 - da € 250.001 ad € 500.000,00	€	2.000,00
8 - da € 500.001 ad € 2.500.000,00	€	3.800,00
9 - da € 2.500.001 ad € 5.000.000,00	€	5.200,00
10 - oltre € 5.000.001,00	€	9.200,00

L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come sopra determinato:

- può essere aumentato fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- è aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore;
- nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) che segue, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dall'art. 16 del DM 180/2010 ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) che precede;
- è ridotto ad € 40,00= per il primo scaglione e ad € 50,00= per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) che precede, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

E' facoltà dell'Organismo di Mediazione di rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia stato raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione già determinato dalle parti.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del DPR n. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore, dall' eventuale difensore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

Palazzo di Giustizia, Viale Giovanni Falcone, 67 - 48124 Ravenna

Tel.: 0544 404263 - Fax 0544 401058